

Questioni di attualità

## Diritto di accesso alle origini Il diritto all'oblio della madre incapace di intendere e di volere prevale su quello dell'adottato a conoscere le proprie origini

L'impossibilità della madre biologica – stante le sue condizioni psichiche – di esprimere un valido consenso, è da equiparare al diniego opposto alla richiesta di revoca della volontà di mantenere l'anonimato?

*Antonietta Varricchio,  
esperta giuridica e collaboratrice Area infanzia e adolescenza,  
Istituto degli Innocenti*

## Il tema

Con l'introduzione, nel 2001<sup>1</sup>, del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, si è aperto un varco nell'attuazione di un concreto interesse legittimo del figlio adottato ad avere informazioni circa la sua storia personale.

L'articolo 28<sup>2</sup>, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) prevede che i soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza in esame siano: l'adottato ultraventicinquenne riconosciuto alla nascita da almeno uno dei due genitori, l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica<sup>3</sup>.

Se il legislatore è intervenuto per disciplinare il diritto di accesso alle origini dell'adottato riconosciuto alla nascita, nessun intervento normativo o giurisprudenziale si è avuto per l'adottato non riconosciuto<sup>4</sup> al momento del parto<sup>5</sup> (evento nel quale la madre si è avvalsa del diritto a non essere nominata di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre

- <sup>1</sup> Legge 28 marzo 2001, n. 149 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.*
- <sup>2</sup> Per completezza si specifica che il comma 6 dell'art. 28 della citata legge elenca ulteriori soggetti legittimati: «Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».
- <sup>3</sup> Per completezza, si cita l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione, sez I, 9 agosto 2021, n. 22497: «La domanda di accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente».
- <sup>4</sup> Art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.
- <sup>5</sup> Così disponeva l'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 177, comma 2, del Codice della privacy. Per completezza espositiva, si segnala che il citato art. 177, comma 2, del Codice della privacy – che ha introdotto l'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 – è stato abrogato dall'art. 27 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – recante l'adeguamento della normativa al General Data Protection Regulation – nondimeno tale abrogazione risulta irrilevante atteso che l'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 risulta già caducato dalla sentenza della Corte costituzionale di cui sopra.

2000, n. 396)<sup>6</sup>. Pertanto, sulla bilancia della giustizia si è posto da un lato il diritto della madre all'anonimato e dall'altro il diritto del figlio (adottato e non adottato, riconosciuto e non riconosciuto alla nascita<sup>7</sup>) a conoscere le proprie origini. E per quanto nel 2013 si aprirà uno spiraglio giurisprudenziale nei confronti del figlio non riconosciuto alla nascita ma adottato, la giurisprudenza non si è espressa nei confronti dei figli non riconosciuti alla nascita e non adottati (si tratta di tutte quelle persone nate entro il 1967, anno di promulgazione della legge sull'adozione).

A livello europeo, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu) è intervenuta a seguito del ricorso della sig.ra Godelli nel 2012<sup>8</sup> criticando l'Italia per la mancanza di un meccanismo che potesse assicurare il bilanciamento tra gli opposti interessi madre/figlio, entrambi meritevoli di tutela. In quell'occasione, la Corte di Strasburgo ha dichiarato, sei voti a uno, che le disposizioni legislative italiane (art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), (oltre che gli articoli n. 2, 3, 32 e 117 della Costituzione italiana).

6 Per meglio comprendere, si rende noto che l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, consente l'accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, solo dopo che siano trascorsi 100 anni dalla formazione del documento, tutelando la scelta dell'anonimato della madre per tutta la vita della stessa e verosimilmente anche per l'intera durata della vita del figlio. Prima del decorso dei 100 anni di cui sopra, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta solo in riferimento a elementi di carattere sanitario e osservando le opportune cautele per evitare che la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata – sia identificabile (art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003).

7 Bisogna operare una distinzione tra "dichiarazione di anonimato" e "dichiarazione di anonimato accompagnata dalla volontà della madre di non essere nominata". L'art. 28 della legge n. 184 del 1983 e l'art. 30, comma 1, del Dpr n. 396 del 2000, fanno riferimento alla madre che, al momento del parto, dichiara di non voler essere nominata. Caso diverso è quello in cui la madre abbandona semplicemente il figlio in ospedale non riconoscendolo e non avvalendosi del diritto a non voler essere nominata. In entrambi i casi si tratta di figli non riconosciuti, ma nel secondo caso non vi sarebbero ostacoli al rilascio di informazioni sulle origini, nell'eventualità che il figlio adottato presentasse istanza di accesso alle origini.

8 Corte europea dei diritti dell'uomo, II sezione, Causa Godelli c. Italia, sentenza 25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09), sulla scia della sentenza Odièvre c. Francia n. 42326 del 13 febbraio 2003 (con pronuncia reiettiva del ricorso dell'interessato).

La decisione della Corte Edu, che peraltro non ha messo in discussione il diritto all'anonimato in quanto tale, prende forma dalla riflessione per cui la garanzia del diritto all'anonimato materno andrebbe valutata in una visione cosiddetta diacronica, contrapposta cioè a quella cristallizzata della disciplina vigente. Difatti, mentre la scelta per l'anonimato impedisce l'instaurarsi di una genitorialità cosiddetta giuridica, non appare comprensibile che quella scelta risulti ostativa anche di rapporti attinenti alla genitorialità cosiddetta naturale.

Se è vero, infatti, che il parto anonimo ha l'obiettivo di tutelare la salute del figlio come quella della madre, evitando che questa decida di far ricorso al parto clandestino o all'interruzione di gravidanza, non risulta meno importante la riflessione secondo la quale la scelta legislativa risponde anche all'esigenza di salvaguardare la salute psichica di entrambi. Ma è proprio questo aspetto che può finire con l'essere compromesso laddove si neghi il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, in quanto «il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale<sup>9</sup>».

Per disciplinare lo sbilanciamento di interessi, la Corte costituzionale nel 2013<sup>10</sup> è intervenuta sulla disciplina della legge n. 184 del 1983 con una sentenza additiva di principio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge citata nella parte in cui tale articolo non prevede – attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Viene così introdotto l'istituto dell'interpello che prevede la possibilità per il figlio di interpellare la madre per mezzo del tribunale per i minorenni ai fini della revoca o della conferma della dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo, rendendo la scelta della madre reversibile e non più assoluta. Resta confermato che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

Un indirizzo minoritario della giurisprudenza di merito sottolinea che la pronuncia della Corte costituzionale detta un principio in base al quale il legislatore dovrà ispirare la futura azione, disciplinando discrezionalmente la scelta delle modalità di interpello della madre anonima, scelta che non può essere riservata

9 Cassazione civile, sezione I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.

10 Corte costituzionale, 18 novembre 2013, n. 278.

all'organo giurisdizionale anche per evitare diversità di prassi per ogni ufficio giudiziario. Sta di fatto che, in assenza di una specifica disciplina normativa dell'interpello, consequenziale alla pronuncia della Corte costituzionale del 18 novembre 2013, n. 278, i tribunali minorili che hanno dato immediata attuazione al *dictum* della Corte costituzionale, procedendo all'interpello della madre biologica per verificarne l'attuale volontà di revoca o conferma dell'anonimato, hanno seguito prassi non uniformi<sup>11</sup>.

La sentenza della Suprema Corte ha rappresentato una svolta epocale, con un'apertura in controtendenza rispetto al passato. La questione del bilanciamento di interessi ha visto, nelle linee della giurisprudenza, una costante resistenza in favore del diacronico diritto all'anonimato della madre con una soccombenza, seppur ridotta nel tempo, dell'interesse legittimo dell'adottato non riconosciuto alla nascita. La giurisprudenza di merito e quella di legittimità si sono interessate alla questione con diversi provvedimenti in materia, focalizzando l'attenzione sulla questione per cui l'ampliamento del diritto del figlio ad accedere alle informazioni relative alla madre (e più in generale ai genitori biologici), è direttamente proporzionale alla compressione del diritto della madre che al momento del parto si sia avvalsa della facoltà a rimanere anonima.

Con la decisione n. 15024 del 21 luglio 2016<sup>12</sup>, la Corte di cassazione si è espressa favorevolmente nei confronti del figlio adottato non riconosciuto alla nascita che avesse presentato istanza per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini, nel caso in cui a chiusura delle indagini condotte ordinariamente dalla polizia giudiziaria durante la fase istruttoria, la madre fosse risultata deceduta<sup>13</sup>.

La compressione del diritto alla riservatezza della madre è stata nuovamente affermata dalla Corte di cassazione qualche mese più tardi quando, con la sentenza del 9 novembre 2016, n. 22838<sup>14</sup> ha riconosciuto che il diritto in questione dell'adottato nato da parto

11 Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946. All'indomani delle suddette pronunce, la Cassazione era intervenuta stabilendo che, anche in assenza dell'intervento del legislatore dopo la dichiarazione d'incostituzionalità, il giudice dovesse dare subito attuazione al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, utilizzando un modulo procedimentale idoneo a verificare la volontà e la disponibilità a rimuovere il segreto sulla propria identità da parte della madre biologica.

12 Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024.

13 Invero, già il Consiglio di Stato con la sentenza 12 giugno 2012, n. 3459, ha affermato che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare e, per quanto riguarda il bilanciamento richiesto dall'art. 9 del d.lgs n. 196 del 2003, si è espresso in favore del diritto di accesso riguardo a dati sensibili nei confronti di soggetti defunti laddove tale istanza sia sorretta dall'esigenza di tutelare interessi giuridici dei vivi.

14 Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838.

anonimo, è garantito e può essere legittimamente esercitato in caso di morte o laddove non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti<sup>15</sup>. Sembra, quindi, che la giurisprudenza si sia espressa nel tempo, con una sempre maggiore compressione del diritto di anonimato in favore del diritto di accesso alle origini del figlio<sup>16</sup>. La battuta di temporaneo arresto, però, arriva quando si pone la questione per cui l'impossibilità della madre biologica – stante le sue condizioni psichiche – di esprimere un valido consenso, sia da equiparare al diniego opposto alla richiesta di revoca della volontà di mantenere l'anonimato.

L'articolo 428 del codice civile statuisce che «gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdotta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore».

La Corte d'appello di Ancona, sezione minori, con decreto del 12 marzo 2021, si pronuncia rigettando il reclamo del figlio adottato e non riconosciuto alla nascita vista l'impossibilità di procedere con l'interpello della madre, per via dell'incapacità di intendere e di volere della stessa. A seguire, anche la Suprema Corte di cassazione emana una decisione in tal senso<sup>17</sup>, asserendo nella sentenza che «per un verso, deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l'equilibrio psico-fisico della genitrice, sicché il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta (così Cass. civ. n. 22497 del 2021, citata)». Tale sentenza, quindi, chiarisce il principio fondamentale per cui il diritto di interpello di cui è titolare il figlio non è esercitabile se la madre anonima versa in stato di incapacità. O meglio, è esercitabile, ma non può produrre effetti in quanto la madre anonima incapace di intendere e di volere non è in grado di prestare un consenso alla revoca in maniera valida.

15 Si veda sul punto anche la decisione della Corte di cassazione, sezione I, sentenza 30 gennaio 2020, n. 19824.

16 La giurisprudenza, però, ha inteso ampliare ulteriormente i confini del diritto di accesso alle origini. La Corte di cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2018, n. 6963, ha espresso un importante principio interpretativo della legge sull'adozione nella parte in cui riconosce all'adottato il diritto ad accedere alle informazioni sulle proprie origini, sostenendo la necessità di interpretare la norma nel senso di estendere il diritto in oggetto anche a eventuali fratelli o sorelle con i quali esiste il legame di sangue.

17 Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.

## Nozioni di riferimento

**Parto anonimo:** evento nel quale la madre abbandona il figlio avvalendosi del diritto a non essere nominata di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**Parto omissivo:** evento nel quale la madre abbandona il figlio senza avvalersi del diritto a non essere nominata.

**Genitorialità naturale:** scaturisce a seguito di un rapporto biologico tra madre/padre e figlio/a determinando doveri e diritti reciproci.

**Genitorialità giuridica:** determina diritti e doveri reciproci tra genitori e figli e figlie, anche non legati da filiazione naturale.

**Sentenza additiva di principio:** dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere e, anziché integrare la legge con la regola mancante, aggiunge il principio al quale il legislatore dovrà ispirare la sua futura azione legislativa e il giudice la sua decisione concreta.

**Interpello (in caso di istanza di accesso alle origini):** l'interpello, nel procedimento di accesso alle informazioni sulle proprie origini, è un'istanza che il soggetto legittimato rivolge al tribunale per i minorenni affinché quest'ultimo interroghi la madre biologica ai fini della conferma o della revoca dell'anonimato.

## Riferimenti normativi

### Normativa internazionale

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza  
 Risoluzione del 20 novembre 1989, n. 44/25, art. 7, *Diritto del minore a conoscere, nella misura del possibile, i propri genitori sin dalla sua nascita*

### Normativa europea

CoE, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 2000

### Normativa nazionale

Legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, artt. 29, 30, 31, 32, 38, 42

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, artt. 52 e 93, commi 2 e 3

Legge 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, art. 9

Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*

### Carta Costituzionale

Art. 2 *Diritti inviolabili dell'uomo*

Art. 3 *Diritto di uguaglianza formale e sostanziale*

Art. 22 *Diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza, al nome*

Art. 30 *Ricerca della paternità*

Art. 31, comma 2, *Protezione maternità e infanzia*

Art. 32 *Diritto alla salute*

### Codice Civile

*Libro I - Delle persone e della famiglia, Titolo I delle persone fisiche*

Art. 1 *Capacità giuridica*

Art. 6 *Diritto al nome*

*Libro I - Delle persone e della famiglia, Titolo VII della filiazione*

Art. 250 *Riconoscimento*

Art. 254 *Forma del riconoscimento*

### Codice Penale

Art. 591 *Abbandono di minori o incapaci*

## Riferimenti giurisprudenziali

Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, Raccomandazione 26 gennaio 2000, n. 1443, *International adoption: respecting children's rights*

Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003, n. 42326/98

Corte europea dei diritti dell'uomo, Godelli c. Italia, 25 settembre 2012, n. 33783/09

Corte europea dei diritti dell'uomo, Călin e altri c. Romania, sentenza del 19 giugno 2016, n. 25057/11, n. 34739/11 e n. 20316/12

Sentenza 18 novembre 2013, n. 278

Sentenza 25 novembre 2005 n. 425

Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024

Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838

Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946

Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963

Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 3004

Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824

Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2021, n. 22497

Cass. civ., sez. I, ord. 3 marzo 2022, n. 7093

\* Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

## Dottrina di riferimento

Ricerche sul Diritto di accesso alle informazioni sulle origini:  
<https://www.rivistafamilia.it/2022/05/03/diritto-di-interpello-del-figlio-e-stato-di-incapacita-della-madre-anonima/>

Per ulteriori approfondimenti consulta il [catalogo della Biblioteca Innocenti Library A.C. Moro](#)